



**SETTORE IV - SVILUPPO DEL TERRITORIO, URBANISTICA E
AMBIENTE**

ORDINANZA N. 7 del 12-08-2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO AMICHEVOLE SS LAZIO □ ATROMITOS ATHENS FC DEL 16/08/2025.

IL SINDACO

Premesso che:

il decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha tra l’altro modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il D.L. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;

l’art. 1, comma 2, della L. 24 marzo 2012, n. 27 alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ammette “solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico”;

nella giornata del 16 Agosto 2025 alle ore 20,00 è previsto lo svolgimento, presso l’impianto sportivo “Manlio Scopigno” sito alla Via A. De Gasperi, di una partita amichevole di calcio SS LAZIO – ATROMITOS ATHENS FC, come da autorizzazione N. 193 del 12.08.2025 prot. 66187 rilasciata da questa Amministrazione alla San Marco Sport Events Srl Unipersonale;

nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, evitando il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della manifestazione.

Constatato che spesso l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine ha determinato l'incontrollata diffusione di tali rifiuti che potrebbero costituire strumenti contundenti atti ad offendere;

Considerata la necessità di prescindere, in occasione della manifestazione calcistica, il divieto nell'area interessata dall'evento, di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro per la somministrazione nonché il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, con gradazione superiore a 5, e superalcoliche per gli ambulanti e per gli esercizi ubicati nell'area adiacente allo Stadio Centro Italia;

Visti :

- Il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931);
- l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. L. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017;
- l'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Al fine della tutela e dell'incolumità, dell'ordine della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, in occasione dell'incontro di calcio amichevole "SS LAZIO – ATROMITOS ATHENS FC", che si svolgerà presso l'impianto sportivo Stadio Centro Italia "Manlio Scopigno" sito in Rieti alla Via A. De Gasperi il giorno 16 agosto 2025:

1. Il divieto di utilizzo e vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande di gradazione superiore a 5 gradi per gli ambulanti e per gli esercizi ubicati nell'area adiacente allo Stadio Centro Italia "Manlio Scopigno" e nelle strade limitrofe, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 16 agosto 2025;
2. Il divieto di accesso e consumo di bevande in contenitori di vetro o latta nell'area dell'impianto sportivo Stadio Centro Italia "Manlio Scopigno" dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 16 agosto 2025;

DISPONE

- l'immediata esecutività della presente ordinanza e la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che copia della presente ordinanza venga immediatamente inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

Alla Prefettura di Rieti

Alla Questura di Rieti

Al Comando Carabinieri di Rieti

Al Comando Guardia di Finanza di Rieti

Al Comando della Polizia Locale del Comune di Rieti

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Rieti unitamente a tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate del controllo della presente Ordinanza,

AVVERTE

Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica quanto stabilito dalle disposizioni normative.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca di tutto quanto vietato.

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dai Regolamenti Comunali e delle normative vigenti in materia.

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Lì, 12-08-2025

**IL SINDACO
DANIELE SINIBALDI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005